CAMERA DEI DEPUTATI N. 3604

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GARRA

Istituzione di graduatorie nazionali ad esaurimento dei concorrenti dichiarati idonei nei concorsi per la scuola

Presentata il 21 dicembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La recente presentazione da parte del Governo del primo maxi-emendamento al disegno di legge di razionalizzazione delle misure di finanza pubblica (Atto Camera n. 3438), ha ghigliottinato anche l'emendamento 7. 51 che il proponente aveva presentato per una nuova riformulazione del comma 5 dell'articolo 7 del testo del « collegato », già votato dal Senato della Repubblica.

Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente, già prorogate dall'articolo 23, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, avrebbero potuto essere – in larga misura se non nella totalità dei casi – prorogate per due anni, onde eliminare una palese discriminazione subita dai candidati graduati del centro-sud e data anche la enorme dilatazione del numero dei partecipanti ai relativi concorsi che da Roma in giù è determinata dalla assoluta scarsità di occasioni per i laureati e diplomati di accedere ad altra attività lavorativa.

Analoga esigenza si pone anche per gli insegnanti elementari e di scuola materna che, malgrado il positivo esito della loro partecipazione ai concorsi, restano ancora disoccupati.

Sulla base di queste considerazioni si propone una iniziativa legislativa volta alla creazione di distinte graduatorie nazionali e ad esaurimento dei candidati che hanno ottenuto l'idoneità nei concorsi banditi ed espletati per le scuole secondarie, elementari e per le scuole materne, con riserva agli idonei iscritti nelle graduatorie in argomento del 25 per cento dei posti che si renderanno vacanti successivamente alla data di entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Sono istituite le graduatorie nazionali ad *esaurimento* dei *concorrenti* che hanno superato, con il conseguimento dell'idoneità, i concorsi banditi ed espletati, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, per le scuole secondarie di primo e secondo grado, per la scuola elementare e per la scuola materna.

ART. 2.

1. Le graduatorie di cui all'articolo 1 sono rispettivamente redatte da apposite commissioni nominate e presiedute dal Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle graduatorie provinciali trasmesse dai sovrintendenti scolastici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

1. Delle commissioni di cui all'articolo 2 fanno parte un rappresentante per ciascun sindacato nazionale della scuola e un rappresentante per ciascuna sovrintendenza scolastica regionale o interregionale.

ART. 4.

1. L'idoneo che, chiamato a ricoprire il posto, in qualsiasi provincia esso venga messo a sua disposizione, rifiuti di accettare la nomina, è considerato rinunciatario ed è cancellato dalla graduatoria.

ART. 5.

1. Agli idonei inseriti nella graduatoria nazionale è riservato il 25 per cento dei

posti da assegnare nei concorsi, che si renderanno vacanti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

1. La eventuale partecipazione ai concorsi non pregiudica i diritti degli idonei.

2. Coloro che siano risultati vincitori o abbiano comunque conseguito la nomina in cattedra, si intendono cancellati dalle graduatorie nazionali previste dall'articolo 1.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3604
Lire 500